

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13170 del 2017, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, ;

contro

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, ;

nei confronti

per l'annullamento

- a) del giudizio di inidoneita' reso dalla Commissione medica esaminatrice di cui all'art. 107, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992;
- b) e di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso connesso, collegato presupposto e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il giudizio medico collegiale espresso in termini di non idoneità per tatuaggio esimente per sede, ai sensi dell'art. 123, comma 1, lett. c) del d.lgs. 443/92, nell'ambito del concorso per titoli ed esami a 375 posti di allievo agente maschile del ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, bandito il 29 novembre 2011, oggetto di successivo ampliamento mediante assunzione straordinaria (art. 1, comma 2-bis, d.l. 244/2016, convertito dalla l. 19/2017).

Con un unico motivo di ricorso, la difesa del ricorrente deduce la violazione dell'articolo 123, comma 1, lettera c) del decreto legislativo numero 443 del 1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1992, n. 395), la violazione della tabella n. 1 comma 2, lett b) del d.m. n. 198/2003, nonché la disparità di trattamento, la carenza di motivazione, la contraddittorietà e l'ingiustizia manifesta, non essendo stato esaminato in concreto il tatuaggio, alla luce delle certificazioni mediche attestanti la rimozione in corso, e della mancata valutazione in ordine alla configurabilità di un indice di personalità abnorme.

2. Il Ministero della Giustizia si costituisce per resistere al ricorso, depositando la propria documentazione.

In fase cautelare, con ordinanza n. 621/2018, questo Tribunale amministrativo regionale accoglie l'istanza di parte ricorrente, "rilevato che il tatuaggio in parola, situato -OMISSIS-del ricorrente, e in corso di rimozione chirurgica, come già emergente dallo stesso verbale della Commissione, alla luce delle foto depositate dall'interessato, non

risulta ictu oculi rientrante tra le cause di esclusione previste dalla norma richiamata dall'Amministrazione, attesa la sua insuscettibilità a risultare visibile con l'uniforme estiva", ammettendola, con riserva, alla prosecuzione del concorso.

All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2022, il ricorso è trattenuto in decisione.

3. Tanto premesso in punto di fatto, le censure sono fondate per le ragioni di seguito riportate.

L'art. 123 del d.lgs. 443/1992 "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria" al comma 1, lettera c, disciplinando le cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi, stabilisce che i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.

Dall'esame della normativa citata si evince che non è sufficiente la mera visibilità di un tatuaggio per giustificare l'esclusione di un candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio risulti deturpante dell'immagine del militare o possa risultare indicativo di personalità abnorme. Sebbene, quindi, la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall'uniforme sia rilevante al fine della valutazione di idoneità, si deve escludere l'automatismo tra la visibilità del tatuaggio e l'esclusione dal concorso per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, essendo necessario che la Commissione di concorso, esercitando la propria discrezionalità tecnica, valuti se il tatuaggio, oltre che visibile, costituisca causa di non idoneità in quanto deturpante o contrario al decoro per le istituzioni ovvero in quanto indicatore di personalità abnorme.

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice – come si evince dalla relazione ministeriale del 13.12.2017 depositata in atti – non ha valutato tutti gli elementi costitutivi della inidoneità e neppure ha considerato che il tatuaggio non fosse né deturpante o contrario al decoro per le istituzioni, essendo, peraltro, in avanzato stato di rimozione chirurgica.

Il provvedimento di esclusione impugnato, dunque, risulta viziato per violazione dell'art. 123, c. 1, lett. c), del d.lgs. 443/1992, nonché per difetto di motivazione.

4. Il ricorso, di conseguenza, deve essere accolto, con l'annullamento del provvedimento di esclusione impugnato, con conseguente consolidamento degli effetti dei provvedimenti adottati per la definizione della procedura concorsuale, atteso il positivo superamento da parte del ricorrente della procedura concorsuale con l'immissione nel ruolo degli agenti e assistenti a far data dal 13 febbraio 2019.

Le spese processuali, in ragione della particolarità nel caso concreto, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato, con conseguente consolidamento degli effetti dei provvedimenti adottati per la definizione della procedura concorsuale.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere Ida Tascone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Ida Tascone IL PRESIDENTE Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.